

12 giugno 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## Aziende costituite nel 2019 e benefici del decreto Rilancio

### Binari e risultati distinti per contributi a fondo perduto e credito d'imposta affitti

Autore: **Sandra Pennacini**

L'attenta lettura del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 - decreto Rilancio - evidenzia come le disposizioni inerenti il riconoscimento del contributo a fondo perduto (ex articolo 25) e quelle relative al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (ex articolo 28), seguano criteri molto diversi tra loro in ordine ai requisiti di accesso all'uno piuttosto che all'altro beneficio.

La rilevanza di queste differenti formulazioni dei requisiti di accesso diventa ancor più evidente nel momento in cui ad approcciare le due disposizioni sia un soggetto economico "giovane", intendendo come tale un soggetto che abbia iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Un esempio potrà aiutare a comprendere le differenze presenti tra le due disposizioni, e le relative conseguenze: *una società viene costituita nel mese di settembre 2019, e conduce in locazione un immobile ad uso attività, corrispondendo un canone mensile di 1.000 euro.*

Vediamo quali sono le possibilità concesse a questa società, ipotizzando che voglia accedere sia alla misura relativa al contributo a fondo perduto (art. 25), che alla misura dedicata al credito d'imposta per affitti (art.28).

Tali misure, lo ricordiamo, sono tra loro cumulabili, ma si differenziano profondamente quanto ai requisiti di accesso.

Ipotizziamo i seguenti valori contabili:

- Ricavi anno 2019: inferiori a 400.000 euro
- Fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019: zero (la società non esisteva)
- Fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020: 10.000 euro ciascun mese.

**Contributi a fondo perduto** - Secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. 34/2020, il contributo a fondo perduto viene riconosciuto ad una società, in termini generali, laddove vengano rispettati due requisiti:

1. l'aver conseguito nell'esercizio precedente a quello di emanazione del decreto ricavi o compensi di ammontare inferiore ai 5 milioni di euro;
2. l'aver conseguito un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Con il provvedimento prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate definisce il contenuto dell'istanza, il modello da utilizzarsi, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

Alla luce dei punti precedenti, la società costituita nel mese di settembre 2019 del nostro esempio rispetta il primo requisito, ma non rispetterebbe il secondo, visto che il fatturato del mese di aprile 2019 è zero; **tuttavia, il comma 4 dell'articolo 25 D.L. 34/2020 precisa altresì che il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del**

**fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.** Grazie a questa particolare precisazione, quindi, la società non è tenuta al rispetto del requisito di cui al punto 2) sovra riportato, ed il contributo a fondo perduto risulta pertanto accessibile.

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto spettante, occorre applicare la percentuale di riferimento, stabilita in base all'ammontare dei ricavi del 2019 (in questo caso, 20%) alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi di aprile 2019 ed aprile 2020.

In questo caso, si otterrebbe: zero – 10.000 = risultato negativo x 20% = contributo zero.

A questo punto entra in gioco la previsione del comma 6 del summenzionato articolo 25 D.L. 34/2020, che prevede che **in ogni caso il contributo spetta per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Tutto ciò porta alla conclusione che è la società del nostro esempio, costituita nel settembre del 2019:

- rispetta il tetto di 5 milioni di euro di ricavi nell'esercizio precedente;
- non deve rispettare il requisito del calo di fatturato aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 in quanto ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019.

Di conseguenza, avrà diritto al contributo a fondo perduto, e più precisamente – alla luce dei valori di fatturato conseguiti - nella misura minima, che nel caso delle società è stabilito in 2.000 euro.

**Credito d'imposta per affitti** – Di tutt'altro tenore è invece la previsione di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio, inerente il credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

La normativa prevede, similmente a quella in materia di fondo perduto, che della misura possano beneficiare esclusivamente i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Questo primo requisito è quindi correttamente rispettato dalla società del nostro caso.

Tuttavia, la norma prevede altresì che il credito d'imposta venga riconosciuto per i mesi di marzo aprile e maggio - distintamente per ciascun mese - **esclusivamente a condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

**Nota bene:** la disposizione inerente il credito d'imposta per affitti non prevede alcuna eccezione all'obbligo di essere incorsi nel calo di fatturato nella misura prevista.

**Detto in altri termini, non è presente una disposizione specifica destinata alle attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019, disposizione invece presente relativamente ai contributi a fondo perduto.**

Da ciò discende la conseguenza che la società del nostro caso, costituita nel mese di settembre 2019, mentre può beneficiare dei contributi a fondo perduto nella misura minima per le ragioni sovraesposte, **non potrà in alcun caso beneficiare del credito d'imposta per gli affitti posto che il riferimento storico cui deve guardare per dimostrare la riduzione del fatturato - ovvero i mesi di marzo aprile e maggio 2019 - restituiranno sempre un risultato pari a zero, e quindi è impossibile che nel 2020, anche laddove in tali mesi il fatturato fosse parimenti pari a zero, venga rispettato il requisito della diminuzione nella misura pari almeno al 50%.**

Da quanto sopra si evidenzia come la disposizione relativa al credito d'imposta per affitti abbia di fatto dimenticato le aziende più "giovani", non prevedendo una formula che le salvaguardi dall'assenza di fatturato nei mesi da prendersi a riferimento nel 2019, mentre tale formula è presente nell'articolo 25 in materia di contributi a fondo perduto.

È auspicabile che a ciò venga posto rimedio, eventualmente in sede di conversione del decreto Rilancio, tuttavia allo stato attuale una società costituita a settembre 2019 non potrà godere del credito d'imposta per affitti.

Per concludere e fornire un quadro d'insieme più ampio, si ritiene opportuno sottolineare che il "fatturato zero" nel mese di aprile 2019 fa salva la misura del contributo a fondo perduto **solo per le attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019.**

Ne consegue che una società, avente valori identici a quella del caso qui esposto, **ma avviata prima del 1° gennaio 2019**, sarebbe **esclusa sia dal contributo al fondo perduto** (posto che in questo caso il requisito dello scostamento di fatturato non può essere ignorato), **che dal credito d'imposta per affitti**.



Relatore: **Marta Bregolato**

Durata: **1 ora (1cfp)**

**SCOPRI DI PIÙ**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)